

ATTO N. DD 3229

DEL 07/07/2026

Rep. di struttura DD-TA0 N. 224

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE**

OGGETTO: OGGETTO: Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativa al progetto “Realizzazione di un piazzale industriale, mediante il recupero R5 di rifiuti inerti, e successiva attivazione di un impianto di recupero (R13, R5) per la produzione di aggregati riciclati ai sensi del DM 127/2024 e granulato di c.b. ai sensi del DM 69/2018”.
Comune: Vallo Torinese
Proponente: Società Durando Giacomo snc
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 16/02/2026 la società Durando Giacomo snc (di seguito denominato anche proponente), con sede legale in Viù (TO) – Fraz. Versino n. 3 bis - Partita I.V.A. n. 07448720016, ha presentato, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA relativamente al progetto denominato “*Realizzazione di un piazzale industriale, mediante il recupero R5 di rifiuti inerti, e successiva attivazione di un impianto di recupero (R13, R5) per la produzione di aggregati riciclati ai sensi del DM 127/2024 e granulato di c.b. ai sensi del DM 69/2018*” da realizzarsi in Comune di Vallo Torinese.

Il progetto rientra nella seguente categoria progettuale n. B.7.z.b) dell'Allegato B alla l.r. n. 13/2023 “*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”

Con nota prot. n. 27320 del 19/02/2026, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della CmTO e chiedendo di fornire, entro il termine di 30 giorni, pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Dalle valutazioni istruttorie, nonché dall'analisi dei contributi pervenuti dai soggetti interessati, è emersa la necessità di acquisire ulteriore documentazione tecnica integrativa e di approfondimento, al fine della corretta conclusione del procedimento.

Con nota prot. n. 51680 del 02/04/2026 sono state pertanto richieste integrazioni documentali ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, secondo cui *"l'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA"*.

Con la medesima nota, in considerazione della necessità di un esame compiuto della documentazione e degli elementi istruttori, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo è stato prorogato di 20 giorni.

In data 30/04/2026 la Società proponente ha richiesto una proroga di 20 giorni, in aggiunta al termine di 30 giorni, dei termini assegnati per la presentazione della documentazione integrativa.

Con nota prot. n. 67319 del 05/05/2026, considerato che gli approfondimenti richiesti giustificavano, in un'ottica di leale collaborazione e proporzionalità, la concessione di un differimento del termine al fine di consentire al proponente di fornire un quadro informativo completo e attendibile per la conclusione del procedimento, è stata accordata la proroga richiesta.

In data 22/05/2026 il proponente ha trasmesso la documentazione richiesta con nota prot. n. 51680 del 02/04/2026

Con nota prot. n. 79301 del 28/05/2026, la suddetta documentazione è stata messa a disposizione dei soggetti interessati, ai quali è stato richiesto di esprimere, entro il termine del 19/06/2026, i pareri di competenza ai fini della conclusione del procedimento.

Dato atto che:

Il proponente ha la propria sede operativa in via Torino 22, nel Comune di Vallo Torinese, lungo la SP 182, a circa 0,6 km a Sud del concentrico di Vallo Torinese, in un'area vasta caratterizzata da insediamenti industriali di piccolo taglio. La sede comprende un capannone industriale, utilizzato per il deposito di materiali ed attrezzature necessari per le attività del proponente ed un terreno al momento inutilizzato.

Il progetto riguarda la richiesta di attivazione, nella porzione attualmente libera, di un nuovo centro di recupero di rifiuti inerti. Siccome tale areale presenta una quota inferiore (di circa 2 m) rispetto al territorio limitrofo, occorre preventivamente prevedere la costruzione di un vero e proprio rilevato/piazzale, per una superficie netta di intervento pari a circa 975 mq, con relativa regimazione delle acque meteoriche delle nuove superfici. Tale allestimento, sotto il profilo edilizio, è stato oggetto di specifica procedura di SCIA n. 1430 del 02/07/2024

L'intervento risulta, pertanto, suddivisibile in due fasi distinte:

Fase 1: costruzione del rilevato/piazzale industriale attraverso una attività di recupero di rifiuti inerti riconducibile al punto 7.1.3.c dell'All. 1 al DM 5/02/98 *"rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati"*

di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto"

La volumetria, in banco, che sarà necessaria per la realizzazione del nuovo piazzale risulta pari a circa 2.000 mc / 3000 t.

I rifiuti, al fine del loro utilizzo, saranno oggetto di lavorazione tramite fasi meccaniche tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea utilizzabili per la formazione del rilevato.

Le aree di ampliamento, a seguito della realizzazione del rilevato, saranno successivamente allestite con pavimentazione permeabile ed un sistema di regimazione delle acque meteoriche di dilavamento.

Fase 2: messa in esercizio di un impianto di recupero di rifiuti inerti sottoposti a selezione, frantumazione e vagliatura, al fine di ottenere aggregati riciclati e granulato bituminoso ai sensi rispettivamente del:

- DM 127/2024 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n.152
- DM 69/2018 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"

Nel dettaglio le Tipologie di rifiuto, le attività di recupero e le quantità previste a progetto sono le seguenti:

Tipologia	Attività di recupero	quantità massima stoccabile (t)	quantità movimentata (t/a)
Tipologia 7.1 "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto";	R13/R5	850 - rifiuti in attesa di essere trattati 850 - rifiuti trattati in attesa di caratterizzazione	3000
Tipologia 7.6 "conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo"	R13/R5	60 - rifiuti in attesa di essere trattati 60 - rifiuti trattati in attesa di caratterizzazione	1000

La superficie scolante, così come definita dal Regolamento regionale del 20 febbraio 2006, n. 1/R, sarà pari a circa 9.700 mq.

Rilevato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti, da parte dei soggetti interessati e dei componenti del gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico, i seguenti pareri e contributi forniti nel merito del progetto:

- nota prot. n. 84144 del 09/06/2026 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera di CmTO; (emissioni);
- nota prot. n. 50479 del 01/04/2026 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera di CmTO (rumore);

- nota prot. n. 87736 del 16/06/2026 dell'Unità specializzata Assistenza Tecnica ai Comuni - Ufficio Geologico di CmTO;
- email del 18/06/2026 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera di CmTO (scarichi);
- email del 09/06/2026 della Direzione Rifiuti di CmTO;
- nota prot. n. 51151 del 17/06/2026 di Arpa Piemonte;
- nota prot. n. 1346 del 19/06/2026 del Comune di Vallo Torinese;

Si riporta, in particolare, quanto indicato dal Comune sede dell'opera nel parere di competenza :*“si esprime parere favorevole all'esclusione dal procedimento di VIA, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:*

1. *Attivazione di un piano di bagnature costante delle piste di transito e dei cumuli, con utilizzo principale di acqua non proveniente dall'acquedotto comunale;*
2. *Esecuzione di verifiche fonometriche entro i primi 6 mesi dell'avvio dell'impianto di frantumazione, per garantire il rispetto dei limiti di zona.*

Qualora, successivamente, si riscontrassero situazioni di impatto ambientale non corrispondenti a quanto, al momento, prevedibile, si valuterà la possibilità di richiedere una adeguata valutazione con l'eventuale applicazione di misure di compensazione ambientale”.

Con riferimento alla prescrizione di cui al punto 1, si rileva che quanto richiesto risulta già previsto nella documentazione progettuale prodotta dal proponente e, in particolare, nell'Allegato 4 alle integrazioni – *“Relazione tecnica emissioni in atmosfera”*, ove sono descritte le misure di mitigazione delle emissioni diffuse, tra cui l'attivazione di un piano di bagnatura delle piste di transito e dei cumuli tramite autobotte.

Considerato che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico, unitamente alle risultanze dei pareri in precedenza elencati, si rilevano le seguenti considerazioni relativamente al progetto proposto:

Pianificazione territoriale e di settore

L'area non è gravata da vincoli territoriali e ambientali e non si rilevano elementi di incompatibilità con la pianificazione locale e sovraordinata.

Anche sotto il profilo dell'assetto geomorfologico e del quadro del dissesto non emergono elementi ostativi alla realizzazione del progetto.

L'area oggetto dell'intervento rientra nella fascia tampone delle aree di ricarica dell'acquifero profondo la cui perimetrazione è stata approvata dalla Regione Piemonte con D.D. n. 268 del 21/7/2016 *“Aree di ricarica degli acquiferi profondi - attuazione del comma 4 dell'articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela della Acque. Approvazione della metodologia utilizzata e della delimitazione a scala 1:250.000”*.

A tal riguardo, ricordando che nelle more dell'approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale le misure contenute nella citata DGR costituiscono infatti indirizzo per le autorità competenti, non si rilevano elementi di incompatibilità rispetto a quanto enunciato nella D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 *“Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017”* con la quale, in attuazione del Piano di Tutela delle Acque, la Regione Piemonte ha approvato la documentazione tecnica che disciplina i vincoli e le misure relative alla destinazione del territorio, nonché le limitazioni e le prescrizioni da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore, relative a specifiche attività che potenzialmente possono avere un impatto negativo

sulla qualità delle falde profonde.

In relazione al PRUBAI, approvato dal Consiglio regionale del Piemonte in data 9 maggio 2023, che fornisce indicazioni per la definizione dei criteri localizzativi degli impianti di gestione dei rifiuti, non emergono criteri escludenti all'insediamento dell'impianto.

Le aree presenti lungo il lato occidentali, interferenti con aree boscate (art. 142 lett. g) del D.Lgs. 42/2004) e con la classe di pericolosità geomorfologica IIIa, non sono state prese in considerazione nello sviluppo del progetto.

Aspetti progettuali-ambientali

Nel corso dell'istruttoria è emersa la necessità di acquisire ulteriori approfondimenti tecnici e documentali in relazione a diversi aspetti ambientali e territoriali del progetto. In particolare, sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni con riferimento ad alcuni profili inerenti alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera, agli scarichi e alla gestione delle acque meteoriche, nonché agli aspetti geologici.

Particolare attenzione è stata posta alla verifica della compatibilità dell'intervento con la presenza della fascia tampone delle aree di ricarica dell'acquifero profondo, indicate come penalizzanti dal PRUBAI. A tal fine sono stati richiesti gli approfondimenti previsti dal paragrafo 7.5.2 "*Approfondimento sulla tutela della risorsa idrica*" del Capitolo 7 del PRUBAI, che integrano le misure stabilite dalla D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018.

L'intervento, anche a seguito dell'analisi delle principali caratteristiche idrogeologiche del sito, finalizzata a definire le misure necessarie al contenimento di eventuali fenomeni di contaminazione, tenendo conto della possibile presenza, nel territorio circostante, di recettori sensibili quali pozzi ad uso idropotabile, canali irrigui e corsi d'acqua, risulta compatibile anche in relazione alle specifiche misure operative previste, quali il Piano di gestione delle Acque meteoriche ed il Piano di Emergenza che prevede appositi protocolli di intervento in caso di sversamenti accidentali ed in considerazione delle tipologie di materiali trattati

La documentazione integrativa trasmessa dal proponente è risultata complessivamente completa ed adeguata a rispondere alle richieste formulate nel corso dell'istruttoria, consentendo di acquisire gli elementi conoscitivi necessari per le valutazioni di competenza e di approfondire in modo puntuale gli aspetti tecnici e ambientali rilevanti.

Con particolare riferimento alle componenti ambientali e antropiche oggetto di approfondimento, l'istruttoria svolta non ha evidenziato criticità significative né elementi tali da far presumere l'insorgenza di impatti ambientali rilevanti.

È stata inoltre verificata l'adeguatezza delle modalità di gestione dell'impianto, sia con riferimento ai presidi ambientali, sia alle procedure operative e gestionali adottate, finalizzate alla prevenzione, mitigazione e controllo dei potenziali impatti sulle matrici ambientali e sui recettori antropici interessati.

Permangono ancora alcuni aspetti meritevoli di attenzione ed approfondimento nelle successive fasi autorizzative, come nel seguito evidenziati.

Viabilità

I flussi di traffico indotti dal progetto, quantificati in due viaggi/giorno, sono ritenuti di entità non significativa e tali da non determinare un'alterazione sostanziale degli impatti da traffico già esistenti.

Nel corso dell'istruttoria, in sede di richiesta di integrazioni, è stato evidenziato come le richieste formulate dalla competente Direzione Viabilità 1 di CmTO in merito all'acquisizione del titolo autorizzativo in materia stradale — con particolare riferimento all'accesso carraio, alla copertura del fosso e alle opere di recinzione — dovessero essere oggetto di immediato adempimento da parte del Proponente. Tali richieste si configurano infatti quali adempimenti autonomi nell'ambito del procedimento in materia stradale riferito alle attività già esistenti site al civico 22 di Via Torino e non risultano, pertanto, limitate alle sole opere oggetto della presente istruttoria.

A tal proposito, si allega al presente provvedimento la nota prot. n. 90903 del 22/06/2026 (**Allegato 01**) della Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana di Torino, contenente gli ulteriori approfondimenti da produrre ai fini dell'acquisizione del titolo autorizzativo in materia stradale.

Ritenuto che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, e dalle risultanze dei pareri giunti nel corso del procedimento, per il progetto in oggetto:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento possa determinare, in relazione alle modalità operative e gestionali che si intendono adottare ed alle azioni di mitigazione previste, significativi effetti ambientali sulle diverse matrici ambientali ed antropiche interessate;
- l'intervento non appare dunque suscettibile di produrre impatti ambientali significativi e negativi tali da rendere necessaria l'attivazione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- permangono alcuni aspetti di carattere tecnico, progettuale che, in ragione delle specifiche competenze settoriali coinvolte e del maggior livello di dettaglio richiesto, risultano più propriamente demandati alle successive fasi autorizzative. Tali aspetti saranno oggetto di approfondimento e valutazione nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio dei titoli autorizzativi necessari all'attuazione del progetto.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente:

- all'attuazione dello stesso in conformità alla documentazione progettuale depositata in data 16/02/2026 e successivamente integrata in data 22/05/2026 ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successive fasi autorizzative;
- all'attuazione ed al rispetto di quanto di seguito specificato:

A) “Approfondimenti da predisporre nelle successive fase progettuali e da verificare nell'ambito del successivo iter per il rilascio dei titoli abilitativi”

Tali elementi costituiscono un elenco non esaustivo, risultante dall'istruttoria svolta, fermo restando che nelle successive fasi potranno essere richiesti ulteriori approfondimenti o integrazioni, in relazione agli esiti dei procedimenti di competenza.

- in relazione alla procedura gestionale relativa all'accettazione, controllo ed utilizzo dei rifiuti in ingresso da utilizzare per la realizzazione del rilevato, nel flow chart presentato viene indicato “*rifiuto privo di eccessive impurità*”: occorre oggettivare la verifica, tenuto conto di parametri e limiti indicati nell'Allegato C della Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/7/05, relativo alle caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati, in base alla specifica destinazione;
- per quanto riguarda la Fase 1 fornire indicazioni tecniche e dimensionali relativamente al sistema di trattamento in continuo delle acque meteoriche raccolte;

- in relazione all'installazione di una quinta arborea di mascheramento lungo la porzione orientale dell'area di ampliamento, occorre fornire una descrizione puntuale delle caratteristiche di tale quinta arborea, con indicazione della relativa configurazione, delle modalità di realizzazione e delle tipologie di essenze arboree e arbustive che si prevede di mettere a dimora;
- a fronte dei previsti superamenti del limite differenziale di immissione LD emersi dai calcoli previsionali (punto 9 della D.G.R.), nella documentazione viene genericamente suggerito *“l'inserimento, come intervento di mitigazione acustica, di barriere mobili fonoassorbenti”*. Occorre pertanto fornire informazioni circa il dimensionamento di suddette barriere acustiche (ovvero il numero di pannelli mobili necessari a fornire un'adeguata schermatura dell'area di lavoro) nonché una stima della potenziale riduzione dei livelli sonori, ottenibile con il loro utilizzo, presso i ricettori, come invece espressamente richiesto al punto 10 della D.G.R.

B) “Condizioni ”

L'esercizio dello stabilimento secondo le previsioni di progetto è subordinato alle condizioni di seguito riportate:

- dovrà essere valutata, con la competente Direzione Viabilità 1 di CMTO, la necessità dell'acquisizione del titolo autorizzativo in materia stradale ai fini della concreta attuazione del progetto, con riferimento sia alla Fase 1 sia alla Fase 2;
- dovrà essere definito un programma di rilevamenti di verifica acustica da attuarsi nelle fasi di realizzazione e di esercizio del progetto, da effettuare nelle condizioni di potenziale massima criticità acustica e con particolare riferimento ai recettori maggiormente esposti.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 con i relativi obiettivi strategici ed operativi.

IL DIRIGENTE

Visti:

- i pareri pervenuti e depositati agli atti;
- la L.R. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 9;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **Di escludere**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il progetto denominato *“Realizzazione di un piazzale industriale, mediante il recupero R5 di rifiuti inerti, e successiva attivazione di un impianto di recupero (R13, R5) per la produzione di aggregati riciclati ai sensi del DM 127/2024 e granulato di c.b. ai sensi del DM 69/2018”* presentato in data 12/02/2026 dalla Società Durando Giacomo snc - con sede legale in Viù (TO) Fraz. Versino n. 3 bis e Partita I.V.A. n. 07448720016 - **dal procedimento di Valutazione** (combinato disposto degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
2. **Di stabilire** che la predetta esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale è vincolata e subordinata al rispetto, nelle responsabilità del proponente:
 - **all'esecuzione del progetto conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 16/02/2026 e successivamente integrata in data 22/05/2026**, ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito dei successivi iter per il rilascio dei titoli abilitativi;
 - al rispetto degli *“Approfondimenti da predisporre nella successiva fase progettuale e da verificare nell'ambito dei successivi iter per il rilascio dei titoli abilitativi”*, e *“Condizioni”* richiamate in premessa alle lettere A) e B);
2. **Di stabilire** che, in conformità ai disposti di cui all'art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento ha **efficacia temporale per anni cinque** dalla data di sua pubblicazione decorsi i quali, in assenza di realizzazione delle opere, lo stesso dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente.
4. **Di rammentare che** le modifiche che rendono il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di VIA comportano quanto previsto all'art. 29 “sistema sanzionatorio” comma 2 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i..
5. **Di rammentare che** qualsiasi modifica del progetto autorizzato, così come definita all'art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame della Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Città Metropolitana di Torino.
6. **Di precisare** che il presente provvedimento non sostituisce autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, che dovranno quindi essere correttamente acquisiti nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto.

7. **Di attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6.6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.
8. **Di dare atto che** il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.
9. **Di demandare** alla Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA di questo Ente la notifica della presente determinazione e relativi allegati al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato, nonché la sua immediata pubblicazione all'apposita pagina del sito web dell'Ente.
10. **Di attestare** dunque, in relazione al punto precedente, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza

Torino, 07/07/2026

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
SVILUPPO SOSTENIBILE)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano